



Il **nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE** è definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013<sup>3</sup>, secondo il quale "il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo.". Ai fini ISEE vengono infatti considerati anche altri soggetti che non rientrano nella famiglia anagrafica (di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989), quali ad esempio il coniuge con diversa residenza anagrafica (sempre che non sia intervenuta sentenza di separazione giudiziale ecc.), ovvero il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a carico ai fini IRPEF (a condizione che non sia coniugato e non abbia figli).

Quindi la composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE risulta più complessa e non sempre coincidente con la famiglia anagrafica.

L'art. 24, della L.R. n. 24 del 2001, stabilisce che per **nucleo avente diritto** s'intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado (comma 3);
- il nucleo fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (comma 4).

Il nucleo richiedente l'alloggio erp potrebbe non coincidere con la famiglia anagrafica (perché a richiedere l'alloggio è solo una parte della famiglia anagrafica) o con il nucleo familiare ai fini ISEE (che può comprendere anche soggetti non facenti parte della famiglia anagrafica).

In tali casi il **requisito della impossidenza** va verificato con riferimento al **nucleo richiedente l'alloggio erp**, che abbia titolo a presentare la domanda in quanto è qualificabile come nucleo avente diritto ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 24 del 2001.

Ad esempio: in una famiglia anagrafica composta dalla madre, proprietaria di un alloggio, e dalla figlia, qualora a fare domanda di accesso all'erp sia unicamente la figlia, si rileva che la proprietà dell'alloggio inciderà sull'ISEE della figlia (ISEE relativo a madre e figlia) ma non può determinare l'esclusione della medesima dall'accesso all'erp sotto il profilo del requisito della impossidenza, in quanto l'alloggio è di proprietà della madre che non fa parte del nucleo richiedente.

Per completezza si precisa che per quanto attiene invece il **valore ISEE** la normativa attuale in materia (D.P.C.M. n. 159/2013) non prevede la possibilità (prevista invece dalla precedente normativa all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 1998) di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta, al fine dell'erogazione di particolari prestazioni. Quindi per verificare se il nucleo richiedente l'alloggio erp rispetta il valore dell'ISEE, previsto ora dalla D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016<sup>4</sup>, si prenderà a riferimento l'ISEE rilasciato dai centri competenti in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 (anche se il nucleo richiedente non

---

<sup>3</sup> Recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).".

<sup>4</sup> Recante "Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni erp.".

coincide con quello ai fini ISEE). Ciò è detto espressamente anche nella D.G.R. n. 894/2016, ossia che "l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013".

In sintesi, il nucleo richiedente può accedere se non ha diritti di proprietà ecc., ma sarà valutato l'accesso con il valore ISEE che potrebbe comprendere anche redditi e patrimonio di soggetti ulteriori, che fanno parte del nucleo anagrafico oppure del nucleo familiare considerato dalla normativa ISEE.

Fatte tali premesse, veniamo ora al caso specifico oggetto del parere, ossia un nucleo richiedente (coincidente con la famiglia anagrafica come da stato di famiglia) composto da **richiedente, figlio del richiedente, padre del richiedente e un convivente**, ma che presenta una attestazione ISEE in cui viene considerato anche un soggetto estraneo alla famiglia anagrafica: per effetto della normativa ISEE vanno infatti considerati anche i redditi e il patrimonio del coniuge (in questo caso il coniuge del padre del richiedente), anche se ha diversa residenza anagrafica (art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 159/2013).

Dalle informazioni pervenute dall'amministrazione comunale risulta che il nucleo richiedente rispetta il requisito della impossidenza in quanto la proprietà dell'alloggio è in capo al soggetto (coniuge del padre del richiedente) che fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE ma non fa parte del nucleo richiedente. Pertanto la proprietà dell'alloggio inciderà (per i motivi sopra richiamati) sull'ISEE del nucleo, ma non costituisce elemento preclusivo dell'assegnazione dell'alloggio erp.

Il coniuge, pur rientrando tra i soggetti individuati dall'art. 24, comma 3, L.R. n. 24/2001, tra quelli facenti parte del nucleo avente diritto, non deve necessariamente richiedere l'assegnazione dell'alloggio erp.

Infine si segnala che nella D.G.R. n. 894 del 2016 è previsto che per verificare il rispetto del valore del patrimonio mobiliare si prenda a riferimento non l'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo il patrimonio mobiliare riferito al soggetto o nucleo richiedente.

Giovanni Pietro Santangelo  
(firmato digitalmente)